

Gli interventi di regolazione e gli atti di segnalazione

devono provvedervi in sanatoria entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione sulla Gazzetta Ufficiale. Le stazioni appaltanti devono trasmettere la relazione dettagliata sul comportamento delle imprese esecutrici - da riferirsi esclusivamente ad appalti di importo superiore a € 150.000 - entro 30 giorni dal verbale di ultimazione dei lavori. Nel caso di appalti aggiudicati a soggetti costituiti da più imprese, la relazione deve riferirsi ad ognuna delle imprese che ha eseguito i lavori. Qualora trattasi di lavori ultimati dopo la data di entrata in vigore del DPR n. 34/2000 (1° marzo 2000), se le stazioni appaltanti non hanno effettuato la trasmissione della relazione all'Autorità, devono provvedervi entro i 60 giorni di cui sopra.

Determinazione del 16 maggio 2002, n. 9/2002, in tema di *trattative private: offerte anomale*.

...trattative private: offerte anomale...

Tale atto trae origine dai numerosi quesiti pervenuti all'Autorità riguardanti l'applicabilità della procedura di esclusione automatica di cui all'articolo 21, comma 1/*bis*, della legge n. 109/94 alle gare informali che precedono l'affidamento a trattativa privata.

Determinazione del 29 maggio 2002, n. 10/2002, in tema di *integrazione alla determinazione n. 16/23 del 5 dicembre 2001 in ordine a "requisiti per la partecipazione alle gare di appalto e di concessione di lavori pubblici"*.

...requisiti partecipazione gare...

Con la determinazione n. 16/23 del 5 dicembre 2001, l'Autorità ha dato indicazioni in merito al contenuto di alcune richieste di chiarimenti da parte di stazioni appaltanti relative ai requisiti occorrenti alle imprese per la partecipazione alle gare di appalto e di concessione dei lavori pubblici e la stipulazione dei relativi contratti. Successivamente, sono stati formulati ulteriori quesiti da parte di altre stazioni appaltanti che hanno reso opportuno fornire precisazioni in merito alla questione in esame. Si è innanzitutto ribadito, con la determinazione n. 10/2002, che gli affidamenti relativi all'esecuzione dei lavori pubblici possono essere disposti esclusivamente in favore di soggetti in possesso di predefiniti ed accertati requisiti di tipo economico-finanziario e tecnico-organizzativo i quali siano, altresì, moralmente e professionalmente affidabili e che, funzionale alla pubblicizzazio-

Capitolo 9

dei dati incidenti su tali requisiti, è l'Osservatorio dei lavori pubblici. Relativamente, poi, alle gare di appalto di importo superiore a € 150.000, l'accertamento relativo al possesso dei requisiti citati è demandato a soggetti terzi (S.O.A.) rispetto alle stazioni appaltanti, i quali hanno anche il compito di verificare che, a quella data, non ricorrano situazioni di incompatibilità morale e professionale che precludano la partecipazione alle gare e quali specificamente elencate nel DPR n. 34/2000. I responsabili unici del procedimento, ove un concorrente sia stato escluso dalla partecipazione ad una gara di appalto o di concessione di lavori pubblici per la mancata dimostrazione del possesso dei requisiti o per la sussistenza di una delle cause di esclusione di cui all'articolo 75 del DPR n. 554/99, devono segnalare il fatto all'Autorità entro 10 giorni dalla data del provvedimento di esclusione. In caso di mancata comunicazione o di ritardo della stessa è prevista una sanzione ai sensi dell'articolo 4, comma 7, della legge n. 109/94 e successive modificazioni. La stazione appaltante, infine, con proprio provvedimento stabilisce che il concorrente escluso da una gara non può partecipare ad altre gare indette dalla stessa stazione appaltante per un periodo da 3 a 6 mesi e che tale esclusione ha effetto comunque fino all'adozione del provvedimento dell'Autorità relativo all'inserimento o meno nel Casellario informatico delle imprese qualificate del divieto per un anno di partecipazione alle gare di appalto o di concessione di lavori pubblici indette da qualsiasi stazione appaltante.

...appalti di
manutenzione...

Determinazione del 10 luglio 2002, n. 14/2002 in tema di *appalti di manutenzione*.

Tale atto trae origine da una richiesta di parere pervenuta all'Autorità, da parte dell'Acer, relativamente a due affidamenti espletati dal comune di Roma, XII Dipartimento, per la manutenzione e la sorveglianza di opere d'arte di rilievo a carattere stradale ricadenti nel territorio delle circoscrizioni comunali. Non vi è dubbio che, con riferimento al caso in esame e sulla base del capitolato speciale di appalto che descrive le prestazioni dedotte in contratto, l'affidamento disposto dal comune di Roma debba essere qualificato come appalto di lavoro pubblico con la conseguen-

Gli interventi di regolazione e gli atti di segnalazione

za che, per l'intero contratto, debba trovare applicazione la normativa dei lavori pubblici. Attiene poi alla discrezionalità della stazione appaltante, qualora lo ritenga opportuno, nel rispetto della propria autonomia contrattuale, utilizzare un criterio di aggiudicazione che implichi un'integrazione delle discipline delle diverse cause negoziali che non confluiscono nel complessivo negozio, ovvero procedere separatamente per distinti appalti. Sembra, infine, potersi anche affermare che sussista, nel caso di appalti di manutenzione, una responsabilità concorrente dell'appaltatore e del committente nei confronti dei terzi danneggiati, in quanto sull'appaltatore incombono gli obblighi di cui all'articolo 14 del Capitolato generale inerenti alla normale conduzione dell'appalto, mentre sul committente incombe comunque l'obbligo di custodia e, quale possessore dell'immobile, lo stesso conserva i poteri di ingerenza e di vigilanza sul bene oggetto dell'appalto impedendo anche che dallo stesso i terzi possano essere danneggiati. In conclusione, l'Autorità ha ritenuto il contratto stipulato dal comune di Roma quale contratto di appalto di lavori pubblici implicante anche la prestazione accessoria di una attività di sorveglianza funzionale all'espletamento della prestazione principale.

Determinazione del 16 luglio 2002, n. 16/2002 in tema di *modalità di applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per gli appalti di servizi in materia di architettura, ingegneria ed altri servizi tecnici di cui alla categoria 12 della CPC (classificazione comune dei prodotti) n. 867, contenuta nell'allegato 1 del decreto legislativo n. 157 del 17 marzo 1995, di importo pari o superiore alla soglia comunitaria.*

...applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa...

Con tale determinazione l'Autorità ha fornito chiarimenti in ordine alle modalità di applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa nel caso di gare per l'affidamento di servizi in materia di architettura, ingegneria ed altri servizi tecnici di cui alla categoria 12 della classificazione comune dei prodotti (CPC) n. 867, contenuta nell'allegato 1 al D.Lgs. n. 157/95, di importo superiore alla soglia comunitaria, dopo che la legge 1° marzo ha abrogato il DPCM 27 febbraio 1997, n. 116 (noto come "decreto Karrer"). Va aggiunto che sul tema del merito tecnico e dell'offerta

Capitolo 9

economicamente più vantaggiosa, nonché delle fasi del procedimento per l'affidamento dei servizi di natura tecnica, l'Autorità si era già espressa con 3 determinazioni (9/1999 dell' 8 novembre 1999; 10/1999 del 17 novembre 1999; 17/2000 del 5 aprile 2000).

...provvedimenti
di autotutela...

Determinazione del 10 luglio 2002, n. 17/2002 in tema di *provvedimenti di autotutela*.

Con tale determinazione è stata affrontata la problematica relativa all'eventualità, per la stazione appaltante, di riconsiderare la graduatoria di gara qualora vi siano elementi che inducano a ritenere viziato l'atto sul quale si è fondata l'elaborazione della graduatoria stessa. L'Autorità ha ritenuto che sussista in capo alla stazione appaltante il potere/dovere dell'adozione di provvedimenti di autotutela quando vengano in evidenza vizi determinanti per l'individuazione del contraente, fermi restando tutti quegli elementi cui l'adozione di provvedimenti per la rettifica di atti invalidi è subordinata.

...affidamento
di lavori
finanziati
con fondi
comunitari ...

Determinazione del 24 luglio 2002, n. 18/2002 in tema di *affidamento di progettazione e direzione dei lavori di interventi finanziati con fondi comunitari*.

Tale atto trae origine da una prassi, decisamente distorsiva del mercato ed accertata dall'Autorità, relativa al ricorso ad affidamenti diretti di servizi attinenti all'ingegneria ed all'architettura, pur in carenza dei presupposti di legge. Il tutto giustificato dalle stazioni appaltanti con l'urgenza di non perdere l'inserimento in programmi di finanziamento utilizzando fondi comunitari. L'Autorità ha ritenuto che l'urgenza non possa ritenersi giustificativa del comportamento derogatorio della norma; che gli enti finanziatori perfezionino la propria azione di controllo sullo stato delle progettazioni degli interventi finanziati con fondi comunitari e che attuino tutte le iniziative volte a disincentivare il ricorso alle procedure di urgenza di cui sopra.

...procedure
in deroga
all'art. 17
della legge
n. 109/94...

Determinazione del 30 luglio 2002, n. 20/2002 in tema di *procedure in deroga all'art. 17 della legge 11 febbraio 1994, n.109 e successive modificazioni in forza di ordinanze contingibili ed urgenti in materia di protezione civile*.

Gli interventi di regolazione e gli atti di segnalazione

Tale determinazione trae origine da alcune segnalazioni pervenute all'Autorità relative a presunte irregolarità commesse da alcune amministrazioni comunali in ordine all'affidamento di incarico di direzione lavori e responsabile per la sicurezza relativamente ad interventi di sistemazione idrogeologica e geotecnica, volti a fronteggiare i danni causati dagli eventi alluvionali che, nel mese di settembre 2000, hanno colpito il versante ionico delle province di Catanzaro, Cosenza, Crotona e Reggio Calabria. Con tale atto il Consiglio dell'Autorità ha precisato che le ordinanze contingibili ed urgenti possono derogare alle ordinarie disposizioni vigenti in materia di lavori pubblici, ma solo limitatamente alla persistenza di una situazione eccezionale e devono contenere l'indicazione delle principali norme a cui si intende derogare.

Determinazione del 30 luglio 2002, n. 21/2002 in tema di programma per la costruzione, l'ammodernamento e l'acquisto di immobili destinati a caserme ed alloggi di servizio della Guardia di finanza, in forza dell'articolo 29 della legge 18 febbraio 1999, n.28.

...art. 29 della
legge 18 febbraio
1999, n. 28...

Tale atto trae origine da una segnalazione relativa alla legittimità di un bando di gara per l'affidamento ad un istituto di credito della realizzazione di un programma per la costruzione, l'ammodernamento e l'acquisto di immobili destinati a caserme e alloggi di servizio, previo finanziamento coperto da contributi pubblici annuali. L'Autorità ha espresso l'avviso che l'articolo 29 della legge 18 febbraio 1999, n. 28 che prevede la realizzazione del programma suddetto, abbia configurato un'ipotesi di contratto atipico. Nell'atto di affidamento, poi, costituiscono clausole coerenti con la disciplina comunitaria, le seguenti previsioni: a) che l'aggiudicatario è assoggettato alla normativa nazionale e comunitaria in materia di lavori pubblici; b) che la scelta dei soggetti esecutori deve avvenire previa adeguata pubblicità; c) che i soggetti esecutori devono essere altamente qualificati e tenuti all'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di subappalto; che il corrispettivo per le prestazioni affidate sia determinato a progettazione esecutiva completata e approvata e l'affidamento avvenga con uno dei criteri disciplinati dalle normative comunitarie.

Capitolo 9

...utilizzo
di procedure
difforme da
quelle di cui alla
legge
n. 109/94...

Determinazione del 30 luglio 2002, n. 22/2002 in tema di *possibilità di ricorrere a procedure concorsuali anomale difforme da quelle tipologicamente individuate nella legge n.109 dell' 11 febbraio 1994 e successive modificazioni.*

Tale determinazione trae origine dai numerosi quesiti pervenuti all'Autorità circa la legittimazione delle amministrazioni pubbliche a realizzare opere pubbliche o di pubblico interesse con procedure differenti rispetto a quelle specificamente disciplinate dalla legge n. 109/94. Una volta accertato che l'operazione finalizzata alla realizzazione di un'opera pubblica o di pubblico interesse è qualificabile come lavoro pubblico, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 109/94, è la stessa legge quadro o, più in generale, la normativa pubblicistica in materia, comprensiva altresì delle leggi settoriali concernenti specifici tipi di lavori o di opere pubbliche, alla quale occorre far riferimento per individuare gli ambiti tipologici entro i quali effettuare la scelta del contratto da utilizzare.

...offerte
anomale...

Determinazione del 30 luglio 2002, n. 23/2002 in tema di *valutazione in contraddittorio delle offerte anomale in caso di lavori di importo superiore a € 5.000.000 ma inferiore al controvalore in euro di 5.000.000 di DSP.*

Con tale determinazione è stata affrontata la problematica relativa all'applicazione della valutazione in contraddittorio delle offerte anomale in caso di lavori il cui importo a base d'asta risulti compreso tra la soglia di 5.000.000 di ecu (riclassificata in € 5.000.000 ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del DPR n. 554/1999), fissata dall'articolo 21, comma 1 bis, della legge n. 109/94, e quella del controvalore in euro di 5.000.000 di DSP stabilita dall'articolo 89 del DPR n. 554/1999 e delle direttive comunitarie. L'Autorità, a tal proposito, ha ritenuto che fino all'entrata in vigore del nuovo testo dell'articolo 21, come modificato dal cosiddetto *collegato infrastrutture*, la soglia di applicabilità della valutazione in contraddittorio delle offerte anomale resta fissata a € 5.000.000, tenendo comunque conto della necessità che, al fine di evitare ogni inconveniente, le stazioni appaltanti abbiano cura di prevedere tale clausola nel bando di gara.

Gli interventi di regolazione e gli atti di segnalazione

Determinazione del 2 ottobre 2002, n. 24/2002 in tema di *verbale di aggiudicazione e perfezionamento del contratto*.

...verbale di
aggiudicazione e
perfezionamento
del
contratto...

Tale determinazione riguarda la problematica relativa al perfezionamento del rapporto giuridico nei negozi in cui sia parte la pubblica amministrazione, in particolare nell'ambito delle procedure di scelta del contraente privato e stabilisce che l'amministrazione ha l'obbligo di determinarsi in ordine alla stipula del contratto entro i termini fissati dal legislatore nell'articolo 109, comma 1, del DPR n. 554/99.

Determinazione del 2 ottobre 2002, n. 25/2002 in tema di *bandi per l'affidamento di incarichi di progettazione che fissano termini incongrui per la prestazione*.

...affidamento
incarichi di
progettazione
con termini
incongrui di
prestazione...

Con tale atto è stata affrontata la questione relativa al ricorso, da parte delle stazioni appaltanti, a tempi estremamente ristretti per l'espletamento della prestazione professionale. Riguardo a ciò, l'Autorità ha stabilito che l'urgenza rappresentata dalle stazioni appaltanti per poter accedere ai finanziamenti deve essere sorretta da motivazioni adeguate e riferite ad evenienze concrete e comprovate. Inoltre è necessario che gli enti finanziatori attuino tutte le iniziative per disincentivare l'utilizzazione della procedura di cui sopra.

Determinazione del 9 ottobre 2002, n. 26/2002 in tema di *norme acceleratorie del contenzioso. Accordo bonario sottoscritto ai sensi dell'art.31 bis della legge n. 109/94. Ipotesi di una risoluzione parziale del contenzioso correlato all'iscrizione di riserve sui documenti contabili*.

..accordo bonario
"parziale"...

Tale atto ha riguardato uno specifico approfondimento della questione relativa all'utilizzazione anomala dell'accordo bonario "parziale", finalizzato cioè non al raggiungimento di un compenso onnicomprensivo a tacitazione di tutte le riserve iscritte dall'impresa nel registro di contabilità, bensì ad una risoluzione parziale del contenzioso in atto con l'impresa aggiudicataria, rinviando alla conclusione dei lavori un'ulteriore e complessiva valutazione. Tra l'altro, il ricorso all'accordo bonario "parziale", a prescindere da qualsiasi valutazione di opportunità, non trova riscontro nella

Capitolo 9

normativa ed espone l'amministrazione al rischio di dover affrontare un procedimento contenzioso "tradizionale", in termini di tempi e costi. Alla luce di quanto sopra, l'Autorità ha ritenuto che il ricorso a tale procedura non assicura i risultati voluti dal legislatore ed è comunque precluso, stante la disposizione contenuta nell'articolo 149, comma 4, del DPR 554/99.

...chiarimenti
sulla legge
n. 166 del
1° agosto
2002...

Determinazione del 16 ottobre 2002, n. 27/2002 in tema di "prime indicazioni sulla applicazione della legge n.166 del 1° agosto 2002.

Con tale atto l'Autorità ha fornito chiarimenti circa l'applicazione delle variazioni e integrazioni introdotte nella legge n. 109/94 e successive modificazioni dall'articolo 7 della legge 1° agosto 2002, n. 166 che è priva, tranne che per alcune norme, di specifiche disposizioni transitorie finalizzate ad agevolare la soluzione dei relativi problemi interpretativi.

...ritenute a
garanzia
del 5%...

Determinazione del 23 ottobre 2002, n. 28/2002 in tema di "ritenute a garanzia del 5% di cui all'articolo 22 della legge n.1 del 3 gennaio 1978".

Tale atto ha riguardato le problematiche relative all'attuale regime delle ritenute a garanzia sul credito. La legge n. 109/94 ed il successivo regolamento di attuazione hanno in realtà introdotto a favore delle stazioni appaltanti tutto un complesso sistema di garanzie ed assicurazioni stabilendo, altresì, espressamente all'articolo 30 della legge quadro, che devono intendersi conseguentemente soppresse tutte le altre forme di garanzia e cauzioni previste dalla normativa vigente. In particolare, l'articolo 30, comma 2, della suddetta legge ha previsto a carico dell'appaltatore la prestazione, in favore dell'amministrazione, di una garanzia fidejussoria pari al 10% dell'importo netto dell'appalto, a garanzia di ogni obbligazione nascente dal contratto. Le modificazioni introdotte dalla legge n. 166/2002 al suddetto articolo 30, comma 2, hanno ribadito l'efficacia di tale garanzia onnicomprensiva; alla luce dell'attuale normativa, resta in vigore la sola e distinta ritenuta dello 0,50%, di cui all'articolo 7 del nuovo capitolato generale di appalto²; per i contratti stipulati successivamente all'entrata in vigore del regolamento resta preclusa alle stazioni appaltanti la possibilità di

² DM n. 145/2000.

Gli interventi di regolazione e gli atti di segnalazione

operare, in sede di pagamento degli acconti in corso d'opera, la ritenuta di garanzia del 5% sul credito dell'appaltatore; anche nel caso in cui il contratto di appalto sia stato stipulato anteriormente all'entrata in vigore della nuova normativa, le ritenute di garanzia del 5%, se operate, dovranno essere svincolate nei modi di legge, senza attendere il riconoscimento della regolare esecuzione dell'opera.

Determinazione del 13 novembre 2002, n. 30/2002 in tema di *affidamento di incarichi di progettazione a seguito delle modifiche apportate dalla legge n.166 del 1° agosto 2002*.

...linee guida
per affidamento
incarichi...

Con tale atto l'Autorità ha fornito delle linee guida cui le stazioni appaltanti possono far riferimento nei singoli casi di affidamenti di incarichi di progettazione.

Determinazione del 17 aprile 2002, n. 7/2002, in tema di *disposizioni in merito alla trasmissione di informazioni all'Osservatorio dei lavori pubblici da parte delle imprese qualificate*.

...S.O.A.:
chiarimenti...

Con tale atto l'Autorità ha disposto che le informazioni relative alle variazioni minime delle attestazioni rilasciate sono trasmesse, a cura delle S.O.A., all'Osservatorio dei lavori pubblici, mentre quelle relative alle variazioni dei requisiti generali sono trasmesse all'Autorità, a cura delle imprese cui si riferiscono, tramite invio di apposite comunicazioni.

Determinazione del 7 maggio 2002, n. 8/2002, in tema di *ulteriori chiarimenti alle stazioni appaltanti in ordine alle categorie da indicare nei bandi di gara ed alle S.O.A. sui criteri da seguire per il rilascio delle attestazioni di qualificazione*.

Con tale atto il Consiglio dell'Autorità ha chiarito alcuni problemi sorti in sede di predisposizione dei bandi di gara e in sede di attività di rilascio delle attestazioni di qualificazione. Va precisato che talune richieste di chiarimenti sono state assorbite dalle precisazioni contenute nella determinazione n. 25/2001 del 20 dicembre 2001 nella quale l'Autorità ha fornito indicazioni in materia di bandi di gara e di esecuzione dei lavori.

Capitolo 9

Determinazione del 5 giugno 2002, n. 11/2002, in tema di criteri che le S.O.A. debbono seguire in ordine al rilascio della attestazione di qualificazione di una impresa cessionaria di una azienda o di un ramo di azienda.

La presente determinazione ha origine dai numerosi quesiti pervenuti all'Autorità che hanno segnalato molteplici questioni in ordine al rilascio dell'attestazione di qualificazione di un soggetto cessionario di una azienda o di un ramo di azienda. L'Autorità, tenuto conto del diritto vigente, ha disposto che le S.O.A., per il rilascio dell'attestazione ad una impresa che intenda essere qualificata utilizzando i requisiti di una azienda o di un ramo di azienda da essa acquisito, debbano seguire determinati criteri e procedure. In particolare, l'attestazione deve essere rilasciata al cessionario solo se risulta dagli atti che vi sia stata una effettiva cessione del complesso dei beni organizzati qualificabili come ramo d'azienda; deve essere revocata o ridimensionata l'attestazione a suo tempo rilasciata al cedente; il rilascio di una nuova attestazione al cedente può essere effettuato solo sulla base del possesso dei requisiti diversi da quelli che hanno consentito il rilascio dell'attestazione all'impresa cessionaria; la cessione comporta il trasferimento degli eventuali contratti stipulati con riferimento a quanto dispone l'articolo 35, commi 1 e 2, della legge n. 109/94 e successive modificazioni; la S.O.A. che stipula un contratto con la cessionaria deve informare senza indugio l'Autorità trasmettendo anche copia del contratto fra impresa cedente e impresa cessionaria; se la S.O.A. che deve rilasciare l'attestazione alla cessionaria è diversa da quella che ha rilasciato l'attestazione alla cedente occorre che essa verifichi, prima di rilasciare la nuova attestazione alla cessionaria, che sia avvenuto l'adeguamento e la revoca della precedente attestazione in capo alla cedente.

Determinazione del 13 giugno 2002, n. 13/2002, in tema di *chiarimenti alle S.O.A. in materia di fusione tra S.O.A. ed organismi già accreditati al rilascio di certificazioni del sistema di qualità, e di partecipazione da parte di una S.O.A. autorizzata in altra società il cui oggetto sociale non abbia alcuna attinenza con il settore dei lavori pubblici.*

Con tale determinazione l'Autorità, previo parere della Commissione

Gli interventi di regolazione e gli atti di segnalazione

consultiva di cui all'articolo 8, comma 3 della legge n. 109/1994 e successive modificazioni, nonché all'articolo 5 del DPR n. 34/2000, ha fornito chiarimenti in ordine alla possibilità che una S.O.A. acquisisca un'altra S.O.A. tramite fusione per incorporazione; alla possibilità che una S.O.A. già autorizzata si fonda con un organismo certificatore di qualità, ovvero che un organismo certificatore di qualità si fonda con una S.O.A.; alla possibilità per una S.O.A. autorizzata di acquisire una partecipazione azionaria in un'altra società. In ordine al primo punto, si è ammesso che una S.O.A. autorizzata acquisisca la totalità delle azioni di un'altra S.O.A. autorizzata quando ciò sia espressamente ed univocamente inteso all'obiettivo finale della fusione per incorporazione; non è ammessa la fusione, invece, tra una S.O.A. autorizzata ed un organismo certificatore di qualità, né l'acquisizione da parte di una S.O.A. autorizzata di partecipazioni azionarie in altre società.

Determinazione del 16 luglio 2002, n. 15/2002 in tema di *“Problemi relativi alla certificazione di qualità aziendale a seguito della sostituzione delle norme UNI EN ISO 9001/2/3 ediz.1994 con le norme UNI EN ISO 9001:2000 ed alla certificazione di qualità”*.

Con tale determinazione l'Autorità ha proceduto ad una ulteriore definizione di alcuni aspetti relativi alla certificazione del sistema di qualità aziendale previsto dall'articolo 8, comma 4, lettera e), della legge n. 109/94 e dall'articolo 4, comma 1, del DPR n. 34/2000. In particolare, con riferimento agli effetti che ha sulla qualificazione la sostituzione di norme in materia di certificazione di qualità UNI EN ISO 9001/2/3 ediz.1994 con le norme UNI EN ISO 9001:2000, l'Autorità ha chiarito che tutti gli organismi accreditati dal SINCERT per il rilascio di certificazioni di SGQ devono conseguire l'estensione dell'accreditamento alle certificazioni alla nuova norma ISO 9001:2000 entro il 31 ottobre 2002; in difetto, l'accreditamento SGQ verrà sospeso e ripristinato solo ad estensione ottenuta e che, a decorrere dal 31 gennaio 2003, non possono essere rilasciati rinnovi di certificazioni preesistenti o nuove certificazioni sulla base delle precedenti norme

Capitolo 9

ISO 9001/2/3 edizione 1994. Inoltre, si è chiarito che le attestazioni di qualificazione rilasciate in base all'incremento convenzionale premiante di cui all'articolo 19 del DPR n. 34/2000, scadono il 14 dicembre 2003. L'Autorità è poi intervenuta in ordine al problema della qualificazione dei consorzi stabili e alle modalità di qualificazione di essi con riferimento alla certificazione di qualità aziendale o la presenza di elementi significativi e correlati del sistema di qualità.

Determinazione del 30 luglio 2002, n. 19/2002 in tema di criteri che le stazioni appaltanti debbono seguire nei casi di annullamento dell'attestazione di qualificazione o ridimensionamento delle categorie e/o classifiche di qualificazione nonché nel caso di applicazione dell'articolo 75 , comma 1, lettera h, del DPR n. 554 del 21 dicembre 1999.

La presente determinazione ha origine dai numerosi quesiti pervenuti all'Autorità da parte di stazioni appaltanti che hanno chiesto chiarimenti in ordine ai comportamenti da adottare nel caso in cui ad un gara per l'affidamento di un appalto o di una concessione di lavori pubblici partecipi un'impresa nei cui confronti l'Autorità abbia emanato provvedimento di annullamento dell'attestazione di qualificazione o di ridimensionamento delle categorie e/o classifiche di qualificazione e nei casi in cui siano da applicare le disposizioni di cui segnalato molteplici questioni all'articolo 75, comma 1, lettera h), del DPR n. 554/99. Con tale determinazione sono state offerte alle stazioni appaltanti molteplici soluzioni relative ai casi concreti che si possono verificare avendo riguardo al momento in cui interviene l'annullamento, ovvero l'accertamento della ricorrenza dei casi di cui all'articolo 75 del DPR n. 554/1999 (prima della pubblicazione del bando di gara, oppure dopo la pubblicazione del bando ma prima della scadenza del termine, ovvero dopo la scadenza del termine ma prima della aggiudicazione, ovvero dopo l'aggiudicazione ma prima della stipula del contratto, oppure dopo la stipulazione del contratto ed eventualmente a lavori in corso).

Gli interventi di regolazione e gli atti di segnalazione

Determinazione del 6 novembre 2002, n. 29/2002 in tema di *ulteriori chiarimenti alle S.O.A.*

Tale determinazione vuole dare chiarezza su molteplici questioni che alcune stazioni appaltanti ed associazioni imprenditoriali hanno posto all'Autorità in ordine ai criteri cui le S.O.A. devono attenersi nello svolgimento dell'attività di qualificazione delle imprese, tenuto conto delle considerazioni e del parere espresso dalla Commissione consultiva di cui all'articolo 8, comma 3, della legge n. 109/94 nonché all'articolo 5 del DPR n. 34/2000.

Determinazione del 18 dicembre 2002, n. 31/2002 in tema di *chiarimenti in ordine al sistema di qualificazione, al divieto di subappalto e all'appalto integrato di cui alla determinazione n. 27/2002.*

Tale determinazione prende le mosse da una serie di considerazioni pervenute dall'ANCE e dall'ANIEM in ordine alla conclusioni espresse dall'Autorità nella determinazione n. 27/2002 del 16 ottobre 2002 su tre questioni che si riferiscono rispettivamente alla durata dell'efficacia di attestazione di qualificazione elevata, dalla legge n. 166 del 1° agosto 2002, da tre anni a cinque anni, al divieto di subappalto ed all'appalto integrato.

Gli atti di segnalazione hanno riguardato la tematica della disarmonia procedurale tra decisione di bilancio e tempistica prevista per i programmi e gli elenchi annuali dei lavori, la mancata attuazione dei precetti normativi relativi all'inserimento del sistema assicurativo nella gestione degli appalti ed il fenomeno dei ritardati pagamenti negli appalti di lavori pubblici³.

Disarmonia procedurale tra decisione di bilancio e tempistica prevista per i programmi e gli elenchi annuali dei lavori.

Tale atto trae origine dalla rilevazione da parte dell'Autorità del fenomeno relativo al mancato coordinamento temporale tra programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici e le decisioni di bilancio dei

Atti di
segnalazione al
Governò
e al Parlamento ...

³ Vedi Volume II, Sezione III.

Capitolo 9

singoli enti, specialmente con riferimento a quelle delle regioni e delle autonomie locali. Nel rapporto fra atti di programmazione e decisioni di bilancio è possibile evidenziare diversi tipi di *disarmonie*. A) Diverse tempistiche di presentazione dei bilanci tra amministrazioni centrali e locali, nonché mancata coincidenza dei tempi di bilancio delle amministrazioni non statali con i tempi della programmazione. In tal caso, potrebbe essere opportuno differenziare tra programma triennale ed elenco annuale. B) Mancata previsione di aggiornamenti del programma triennale e dell'elenco annuale in dipendenza di eventuali variazioni di bilancio in corso di anno. In tale ipotesi, a ciascuna variazione di bilancio dovrebbe seguire un aggiornamento del programma triennale e dell'elenco annuale. C) Mancata previsione di un'apposita fase di integrazione del programma triennale già approvato con i documenti programmatori vigenti. Occorrerebbe in questo caso delineare una diversa tempistica che preveda espressamente l'invio dei programmi all'Osservatorio solo all'esito positivo dei vari controlli nonché la pronuncia del CIPE prima dell'approvazione.

Mancata attuazione dei precetti normativi riguardanti l'inserimento del sistema assicurativo nella gestione degli appalti.

Tale atto trae origine dai numerosi quesiti pervenuti all'Autorità in relazione alla difficoltà manifestata dal mercato assicurativo per la stipula delle polizze di cui all'articolo 30 della legge n. 109/94, nonché all'articolo 17, comma 3, della medesima legge, come modificato dalla legge n. 388/2000. Le disposizioni di cui all'articolo 30 della legge quadro e le relative disposizioni attuative di cui agli articoli 103, 104, 105 e 106 del regolamento approvato con DPR n. 554/99 sono incentrate sul riconoscimento alle coperture assicurative della funzione primaria di garantire alle stazioni appaltanti il ristoro dei danni causati dall'assicurato e la conseguente sicurezza di avere i mezzi per portare a termine l'opera. La legge n. 109/94 ed il relativo regolamento di attuazione hanno affidato alle compagnie di assicurazione un ruolo non integrativo ma sostitutivo, che vede la trasformazione delle coperture assicurative di responsabilità civile da risarcitorie a

Gli interventi di regolazione e gli atti di segnalazione

indennitarie, percorso evolutivo condiviso dall'Autorità ma che ha creato nel mercato assicurativo resistenze che potranno essere superate solo con una sollecita emanazione dei previsti interventi normativi.

Fenomeno dei ritardati pagamenti negli appalti di lavori pubblici.

Tale fenomeno ha assunto particolare rilievo sia per gli effetti che da esso derivano sul fronte della situazione finanziaria delle imprese, sia sotto il profilo dei costi suppletivi che la stessa amministrazione deve sostenere.

Per un' adeguata risoluzione del problema potrebbe risultare opportuna la modifica della normativa vigente per quanto attiene ai termini per l'effettuazione dei pagamenti, al fine di renderli conformi alla previsione comunitaria ed uniformi rispetto alle transazioni commerciali tra soggetti privati.

Per quanto concerne la fissazione dei tassi d'interesse per ritardo nell'effettuazione dei pagamenti, oltre all'indicazione di riferimento contenuta nella direttiva comunitaria, sembrerebbe opportuno prevedere la possibilità di inserire in contratto tassi d'interesse differenziati in relazione alla durata dei ritardi ed alla relativa incidenza sull'importo contrattuale. Sarebbe infine opportuna nell'amministrazione pubblica una razionalizzazione delle procedure al fine di informatizzare le varie fasi della gestione amministrativa ed incidere positivamente sulla patologia del fenomeno.

In data 24 luglio 2002, infine, l'Autorità ha espresso il proprio parere⁴ sul Decreto del Ministro per i Beni e le Attività Culturali 24 ottobre 2001, n. 420, impugnato dinanzi al TAR del Lazio con 3 ricorsi.

Pareri

Trattasi di un parere sostanzialmente positivo in ordine alla legittimità della disciplina prevista dal decreto ministeriale 24 ottobre 2001, n. 420⁵, avente ad oggetto il settore del restauro e della manutenzione dei beni

⁴ Vedi Volume II, Sezione II.

⁵ Che ha modificato il precedente DM n. 294 del 3 agosto 2002, anch'esso oggetto di Impugnativa davanti agli organi giurisdizionali.

Capitolo 9

mobili e delle superfici decorate di beni architettonici.

L'Autorità ha posto tuttavia due particolari notazioni: l'una, riguardante il rischio che un'eccessiva specializzazione delle imprese possa incidere sulla possibilità per le imprese stesse di organizzarsi in più rami e l'altra, relativa alla qualifica di restauratore che dovrebbe essere ottenuta anche da coloro che hanno iniziato i previsti corsi alla data di entrata in vigore del regolamento *de quo*.